

Tenuto conto del provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17, che, nel prorogare l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti su cui gravano i predetti indennizzi, conferma altresì la delega al presidente del CIP per l'approvazione delle eventuali modifiche dei predetti criteri attuativi determinati da questo Comitato, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi;

Considerato che le disponibilità residue del Fondo per la ristrutturazione della rete per la distribuzione automatica di carburanti, rendono necessario disciplinare i limiti di tali indennizzi;

Considerato che detti indennizzi non hanno natura risarcitoria dell'intero danno causato dal minore erogato, bensì funzione integrativa dei minori guadagni del gestore;

DETERMINA LE SEGUENTI MODIFICHE AI CRITERI APPLICATIVI APPROVATI CON DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 1991

1. Gli indennizzi sono concessi in relazione alle differenze fra erogato potenziale ed erogato effettivo relative esclusivamente agli anni 1990, 1991 e 1992, calcolando l'erogato potenziale secondo le modalità previste dal criterio applicativo approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1991

2. Fermo restando per l'anno 1990 il criterio di calcolo dell'indennizzo indicato alla lettera d) del primo capoverso del criterio applicativo di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, ai fini della determinazione degli indennizzi relativi agli anni successivi si procede alla sommatoria degli importi risultanti dal prodotto fra la quota di mancato erogato compresa nei limiti di ciascuna fascia ed i corrispondenti coefficienti indicati nella seguente tabella

Coefficienti di determinazione degli indennizzi
(lire/litro)

Totale erogato attuale (migliaia di litri)	Fasce di minore erogato presunto (migliaia di litri)				
	≤ 250	> 250 < 500	> 500 < 750	> 750 < 1000	> 1000
< 500	60	48	36	24	12
500 1000	50	40	30	20	10
> 1000	40	32	24	16	8

3. L'importo degli indennizzi concessi a ciascun gestore non può comunque superare il limite massimo di lire 50 milioni per l'anno 1991 e di lire 40 milioni per l'anno 1992, né il limite massimo complessivo di lire 160 milioni per l'intero triennio, ivi compresi gli indennizzi già erogati o da erogare per il 1990

4. Le domande per la concessione degli indennizzi, complete delle indicazioni e della documentazione previste dal decreto ministeriale 12 novembre 1991, devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modifiche, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ovvero per i soli anni 1991 e 1992, ovvero per il solo anno 1992, ove tali domande non siano state ancora presentate o possano essere ripresentate per effetto delle modifiche di cui al punto 5

5. Il testo della lettera h) del primo capoverso del criterio applicativo di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1991, è sostituito dal seguente:

«h) non hanno diritto all'indennizzo i gestori di impianti ubicati nelle zone franche ed in quelle in cui siano in vigore regimi agevolati per i carburanti»

Roma, 19 gennaio 1993

Il presidente GATTI

93A2568

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 1993.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di pericolo e a evitare maggiori danni derivanti dal grave inquinamento della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2318/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la delibera, adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993, con la quale l'ambito territoriale del comune di Orbetello è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la lettera in data 1° aprile 1993 con la quale il Ministero dell'ambiente ha fatto presente che i tempi occorrenti per la predisposizione e l'attuazione del piano, conseguente alla declaratoria sopracitata, non consentono la realizzazione di immediati interventi, necessari per fronteggiare la situazione di pericolo in atto nel territorio sopracitato;

Considerato che interventi straordinari sono stati altresì richiesti dal Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Grosseto e dagli enti locali interessati;

Atteso che in data 21 aprile 1993, per l'esame della situazione, si è tenuta presso il Dipartimento della protezione civile, una riunione alla quale hanno partecipato il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Ministro della marina mercantile, i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della regione Toscana, il prefetto di Grosseto, il presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto, nonché i sindaci di Orbetello e di Monte Argentario;

Considerato che nel corso di detta riunione il Ministero dell'ambiente ha individuato, con richiamo al verbale in data 31 marzo 1993 della commissione tecnico scientifica consultiva per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, istituita con decreto ministeriale 7 ottobre 1992, i seguenti obiettivi del richiesto intervento urgente:

a) interventi immediati per la limitazione degli apporti inquinanti in laguna dovuti a scarichi idrici di natura civile e produttiva;

b) incremento dell'interscambio idrico mare-laguna e della circolazione delle acque all'interno della laguna stessa, con apertura delle paratoie site alle bocche di Fibia, Nassa, S. Liberata ed Ansedonia, e con demolizione del manufatto cementizio che collega il canale di S. Liberata con la laguna;

c) esclusione delle griglie alle quattro bocche, attesa la non praticabilità di una loro pulizia in presenza di un continuo depositarsi di massa algale;

d) ripristino mediante dragaggi delle sezioni idriche, previo rilievo delle stesse, dei canali di comunicazione mare-laguna, del canale «navigabile» interno alla laguna di ponente e dei canali che sottopassano il ponte-diga, mettendo in comunicazione i due settori della laguna;

e) funzionamento continuo delle esistenti idrovore durante le fasi di alta marea e quindi per circa 12 ore/giorno;

f) installazione di ulteriori idrovore, a funzionamento reversibile, in modo da raddoppiare l'attuale portata di pompaggio, anche per consentire il pompaggio di acqua dal fiume Albegna, previa verifica della idonea qualità delle acque fluviali;

g) installazione di idrometri registratori adeguatamente posizionati e di misuratori di velocità lungo i canali;

Preso atto che tutti i partecipanti alla riunione hanno convenuto sulla idoneità degli obiettivi indicati, sui tempi e sui modi per raggiungerli;

Considerato che nella seduta del 23 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri ha esaminato su relazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile la situazione di grave pericolo determinatasi nelle aree summenzionate, ravvisando la necessità di immediati interventi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed ha approvato lo schema della presente ordinanza autorizzando lo stesso Ministro ad intervenire ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ravvisata l'opportunità di nominare un commissario delegato cui affidare l'adozione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi citati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Grosseto, in qualità di commissario, è delegato ad attuare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nel rispetto della declaratoria di area ad elevato rischio ambientale, e sentite le amministrazioni locali interessate, gli interventi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui alle premesse.

2. Con le medesime modalità procedurali, il commissario individuerà gli interventi di primaria urgenza, che dovranno essere realizzati entro il 30 maggio 1993.

3. Il completamento degli interventi dovrà avvenire entro il 15 settembre 1993.

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico avvalendosi della collaborazione delle autorità e degli uffici competenti in materia e adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti principali norme:

legge 10 maggio 1976, n. 319;

delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 26 novembre 1980;

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

legge regionale Toscana 23 gennaio 1986, n. 5;

legge regionale Toscana 13 novembre 1984, n. 65;

legge regionale Toscana 29 giugno 1982, n. 52.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario è consegnatario delle aree demaniali marittime e degli specchi d'acqua interessati agli interventi, senza necessità di chiedere le autorizzazioni previste dagli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (navigazione marittima).

3. In caso di deroga il provvedimento del commissario delegato dovrà indicare la norma specificatamente derogata, motivando in ordine delle ragioni della deroga stessa.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è tenuto a comunicare, con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente, gli interventi disposti, indicandone motivazioni e modalità.

Art. 4.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre periodiche ispezioni sull'andamento dei lavori e, sentito il Ministro dell'ambiente, sulla base delle risultanze delle medesime, eventualmente modificare il contenuto della presente ordinanza.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, altresì, alla nomina della commissione di collaudo in corso d'opera, le cui spese graveranno sullo stanziamento complessivo di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

1. L'onere degli interventi di cui all'art. 1, che dovrà essere contenuto nella misura massima di lire 10 miliardi, è posto a carico del «Fondo per la protezione civile» che viene contestualmente integrato di una somma di pari importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7705, in conto residui 1992 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nelle more della predetta integrazione, ad erogare anticipazioni a carico del fondo per la protezione civile, a fronte di eventuali poste di pagamento maturate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del tesoro, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della marina mercantile, al prefetto di Grosseto, al presidente della giunta regionale della Toscana, al presidente dell'amministrazione provinciale di Grosseto e ai sindaci di Orbetello e di Monte Argentario.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro: FACCHIANO

93A2551

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e liquidazione della società O.M. Ceruti e Ceruti, in amministrazione straordinaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 2, quinto comma, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Visto, in particolare, l'art. 2, primo comma, della stessa legge il quale dispone che può essere revocata, su conforme parere del CIPI, l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa;

Vista la nota n. 100477 del 19 febbraio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato la proposta di revoca dell'autorizzazione a continuare l'esercizio delle società O.M. Ceruti e Ceruti facenti parte del gruppo Berardi;

Vista la nota n. 100804 del 25 marzo 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha richiesto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979, il parere in ordine al programma di liquidazione delle predette società;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato di sorveglianza in ordine all'istanza di revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio e alla conseguente liquidazione;

Considerato che non sussistono, per carenza di risorse finanziarie e tecnologiche necessarie per far fronte alla situazione del mercato, le condizioni atte al recupero dell'attività produttiva;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Esprime

parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle società O.M. Ceruti e Ceruti in amministrazione straordinaria.

Esprime

altresì parere favorevole al programma di liquidazione delle predette società.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2511

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Esecuzione del programma di risanamento della Socini S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e le successive disposizioni modificative ed integrative;